



Bruxelles, 23.2.2021
COM(2021) 89 final

2021/0049 (COD)

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**relativa alla partecipazione dell'Unione al partenariato europeo sulla metrologia avviato
congiuntamente da più Stati membri**

{SEC(2021) 91 final} - {SWD(2021) 35 final} - {SWD(2021) 36 final}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Orizzonte Europa – il nuovo programma quadro di ricerca e innovazione (2021-2027) – mira a conseguire un maggiore impatto sulla ricerca e l'innovazione mobilitando fondi pubblici e privati supplementari grazie al coinvestimento attraverso i partenariati europei. Questi partenariati sono previsti in settori in cui la portata e l'entità delle risorse nel settore della ricerca e dell'innovazione servono a sostenere la realizzazione delle priorità dell'Unione perseguite da Orizzonte Europa, in particolare il pilastro 2 – Sfide globali e competitività industriale.

L'articolo 8 del regolamento (UE) [XXX] del Parlamento europeo e del Consiglio¹ ("regolamento Orizzonte Europa") stabilisce che i partenariati europei istituzionalizzati basati sugli articoli 185 e 187 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) "sono attuati soltanto nel caso in cui altre parti del programma Orizzonte Europa, incluse altre forme di partenariato europeo, non conseguirebbero gli obiettivi o non genererebbero gli impatti necessari previsti e ove giustificato da una prospettiva a lungo termine e da un grado elevato di integrazione".

Nel regolamento Orizzonte Europa, i colegislatori hanno inoltre individuato otto settori prioritari in cui costituire eventuali partenariati europei istituzionalizzati fondati sull'articolo 185 o l'articolo 187 del TFUE. Successivamente sono state individuate 12 iniziative potenziali che sono state oggetto di una valutazione d'impatto coordinata².

I colegislatori hanno riconosciuto nella metrologia uno dei settori prioritari nell'ambito del regolamento Orizzonte Europa ed hanno pertanto elaborato la presente proposta relativa a un partenariato europeo sulla metrologia. Questo partenariato si basa sugli insegnamenti tratti dal programma europeo di ricerca metrologica (EMRP) e dal programma metrologico europeo di innovazione e ricerca (EMPIR). La presente iniziativa costituisce, tuttavia, un nuovo partenariato per far fronte alle nuove sfide e non si tratta della semplice continuazione dei programmi precedenti.

La proposta riguarda la partecipazione dell'Unione europea al programma metrologico europeo avviato da diversi Stati membri. La metrologia è lo studio scientifico della misurazione. È un fattore chiave dell'attività economica e sociale e, in quanto tale, è un bene pubblico. Attualmente i programmi di ricerca metrologica non hanno un impatto significativo a livello dell'UE a causa della frammentazione delle attività e della duplicazione degli sforzi tra gli Stati membri.

Questo avviene in un momento in cui l'Europa deve far fronte a una crescente concorrenza globale nel settore metrologico in termini di portata e concentrazione degli investimenti, nonché di impegni finanziari a lungo termine a favore di obiettivi metrologici. Nell'ultimo

¹ Regolamento (UE)...[*Regolamento Orizzonte Europa*].

² Solo 12 sono state oggetto di una valutazione d'impatto coordinata, in quanto un'iniziativa sul "Calcolo ad alte prestazioni" era già stata oggetto di una valutazione d'impatto nel 2017 (SEC(2018) 47).

decennio gli Stati Uniti, la Cina e l'India hanno aumentato gli investimenti nel campo della metrologia rispettivamente del 60 %, 50 % e 52 %. Nel corso di questo periodo gli investimenti negli istituti europei sono rimasti relativamente statici e non si sono incentrati sui nuovi e sempre più importanti settori di ricerca. Il livello inadeguato degli investimenti in Europa, unito alla frammentazione delle capacità metrologiche, ha portato a un'eccessiva dispersione delle attività in assenza di un orientamento strategico. I precedenti programmi finanziati a livello dell'UE, l'EMRP e l'EMPIR, hanno consentito di ridurre tale frammentazione e di cofinanziare attività per nuove capacità e priorità comuni nel campo della metrologia.

Negli ultimi anni sono proseguiti gli investimenti al di fuori dell'UE. Negli Stati Uniti l'Istituto nazionale per gli standard e la tecnologia (NIST), che è l'istituto nazionale di metrologia del paese, disponeva di un bilancio annuale complessivo di 724,5 milioni di USD nel 2018 e nel 2019. Tra le principali azioni figurano un programma dedicato alle scienze della misurazione esplorativa (il "Lab programme") con un bilancio annuale superiore a 60 milioni di USD e un programma di ricerca per le misurazioni fondamentali, compresa la scienza quantistica, con un bilancio annuale di oltre 160 milioni di USD. Secondo le ultime informazioni disponibili, nel 2018 l'Istituto nazionale di metrologia (NIM) cinese disponeva di un bilancio operativo di 180 milioni di EUR. Inoltre, tra il 2016 e il 2019 la Cina ha attuato un programma di ricerca mirato in materia di metrologia di circa 65 milioni di EUR e ha finanziato 160 progetti di ricerca collaborativa in tutto il paese. A titolo di confronto il PTB, l'istituto nazionale di metrologia tedesco e il più grande d'Europa, dispone di un bilancio operativo annuo totale di 200 milioni di EUR, la maggior parte dei quali non è destinata alla ricerca, ma ai servizi metrologici per l'industria e la società.

I nostri concorrenti globali stanno realizzando questi investimenti strategici per far fronte alla crescente esigenza di soluzioni metrologiche destinate alle tecnologie emergenti e allo sviluppo di nuovi prodotti. Inoltre, visto l'aumento delle sfide sociali che richiedono norme e regolamentazioni affidabili, è urgente affrontare la questione della mancata integrazione della metrologia nel sistema di innovazione a livello europeo.

Per mantenere il primato concorrenziale dell'Europa nelle tecnologie emergenti e nello sviluppo di nuovi prodotti e garantire un approccio lungimirante in materia di norme tecniche e regolamentazioni affidabili che anticipino le sfide sociali³, è indispensabile che l'iniziativa europea sulla metrologia garantisca che entro il 2030 il livello delle soluzioni metrologiche in Europa sia pari almeno a quello dei paesi che registrano i migliori risultati a livello mondiale, offrendo servizi metrologici di prim'ordine per le complesse problematiche di misurazione esistenti e le nuove tecnologie. Questo obiettivo dovrebbe essere conseguito mediante reti paneuropee specializzate che mettono in comune le risorse per raggiungere una massa critica di capacità. Queste soluzioni metrologiche dovrebbero sostenere la vendita di prodotti e servizi nuovi e innovativi adottando e utilizzando tecnologie emergenti fondamentali. Queste soluzioni dovrebbero anche contribuire alla progettazione e attuazione efficaci di norme e

³ La relazione 2020 in materia di previsione strategica della Commissione europea sottolinea che l'UE "Ora deve consolidare le alleanze orientate al futuro per continuare a influire sulla definizione delle norme e degli standard internazionali affinché rispecchino i valori e gli interessi europei", Relazione 2020 in materia di previsione strategica: tracciare la rotta verso un'Europa più resiliente, pag. 15.

regolamentazioni specifiche su cui si basano le politiche pubbliche che affrontano le sfide della società.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

Poiché la metrologia è un elemento chiave di tutti i settori scientifici e tecnologici, il miglioramento delle capacità metrologiche può accelerare il progresso scientifico e gli sviluppi industriali in modo da contribuire ad affrontare le sfide concernenti, ad esempio, la salute, l'ambiente, i cambiamenti climatici, la protezione sociale e il patrimonio culturale. Qualsiasi futura iniziativa metrologica europea per azioni comuni di ricerca e innovazione dovrebbe pertanto creare e sfruttare i collegamenti con varie altre iniziative nell'ambito di Orizzonte Europa e in altri ambiti.

Nel quadro di Orizzonte Europa la metrologia è importante per le attività di ricerca e innovazione finanziate nell'ambito del polo tematico "Digitale, industria e spazio" del programma, in quanto le misurazioni robuste e accurate fornite dalla metrologia apportano un contributo fondamentale a tutti i settori manifatturieri, in particolare alla produzione ad alta precisione di prodotti a elevato valore aggiunto quali i prodotti aerospaziali, le TIC ad alte prestazioni, le apparecchiature spaziali e i prodotti farmaceutici.

L'utilizzo di misurazioni robuste e accurate è tuttavia molto più vasto e pertanto il partenariato europeo sulla metrologia è utile per un'ampia gamma di altre politiche e iniziative europee in materia di ricerca e innovazione, compresi i partenariati pubblico-privato. È utile, ad esempio, per le reti elettriche intelligenti. La metrologia è importante anche per garantire misurazioni accurate nella diagnostica e nelle prestazioni sanitarie.

Più in generale, esistono complementarità con i partenariati europei previsti nell'ambito di Orizzonte Europa per:

- le industrie ad alta intensità digitale, come "Made in Europe" in relazione alla produzione discreta;
- il monitoraggio delle emissioni di CO₂ e dell'inquinamento atmosferico in generale nell'ambito dei partenariati "Transizione all'energia pulita" e "Processes4Planet";
- le tecnologie digitali fondamentali; le reti e i servizi intelligenti, l'intelligenza artificiale, i dati e la robotica;
- la realizzazione del trasporto stradale a zero emissioni (2Zero), del trasporto stradale sicuro e automatizzato mediante la guida connessa e di un partenariato "Clean aviation".
- Si dovrebbero inoltre creare sinergie con l'iniziativa per l'innovazione nel settore della salute e il partenariato per l'innovazione e la trasformazione su larga scala dei sistemi sanitari in una società digitale e in costante invecchiamento. Data la sua natura trasversale, il futuro partenariato europeo sulla metrologia dovrebbe anche contribuire all'attuazione delle future missioni di Orizzonte Europa e stabilire collegamenti con il futuro partenariato "Cloud europeo per la scienza aperta".

Al di là di Orizzonte Europa, per sostenere la diffusione di soluzioni metrologiche si stabiliranno complementarità con altri programmi europei come il meccanismo per collegare l'Europa, il programma Europa digitale e il programma ambientale LIFE. Un nuovo gruppo direttivo supervisionerà i collegamenti e l'efficacia della comunicazione tra il partenariato sulla metrologia e gli altri programmi pertinenti.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

L'iniziativa europea sulla metrologia contribuirà ampiamente ad altre politiche dell'Unione al di là della ricerca e dell'innovazione. Le soluzioni metrologiche, in quanto fattore chiave intersettoriale e interdisciplinare, riguardano tutte e sei le priorità perseguite dalla Commissione, come illustrato nella tabella in appresso.

Tabella: Ruolo della metrologia nelle priorità della Commissione

Priorità	Illustrazioni del ruolo della metrologia
Un Green Deal europeo	Fornisce le metriche per conseguire la neutralità climatica
Un'economia al servizio delle persone	Strumenti di misurazione innovativi e più precisi sono parte integrante di un piano efficace di lotta contro il cancro
Un'Europa pronta per l'era digitale	Fondamentale per la definizione di norme per le reti 5G e i servizi digitali
Promozione dello stile di vita europeo	Essenziale per creare fiducia in uno spazio Schengen pienamente funzionante al fine di rafforzare l'approccio europeo alla gestione dei rischi doganali
Un'Europa più forte nel mondo	Sostiene il ruolo dell'Europa in quanto ente normatore, alla guida di un programma forte, aperto e favorevole al commercio equo e di un sistema di scambio delle quote di emissioni funzionante
Un nuovo slancio per la democrazia europea	Garantire norme per proteggere l'Europa da interferenze esterne occulte

La metrologia garantisce che quando si effettuano misurazioni, queste siano riconducibili a definizioni e norme concordate a livello internazionale. Questa è la base dei sistemi metrologici nazionali e internazionali che creano le misurazioni accurate, attendibili e affidabili su cui poggia un'ampia gamma di attività economiche e servizi pubblici e coprono l'intero mercato interno in un'economia al servizio delle persone. Ciò riguarda la sicurezza dei prodotti di consumo ma anche dei servizi finanziari, in cui la metrologia consente di datare con precisione ciascuna transazione finanziaria per garantirne la tracciabilità e la conformità alle regolamentazioni finanziarie europee.

Per promuovere un'Europa pronta per l'era digitale, delle capacità di misurazione precise e all'avanguardia in seno agli istituti nazionali di metrologia e agli istituti designati apriranno la strada a servizi digitali moderni ma anche a tutte le tecnologie digitali emergenti, come l'intelligenza quantistica o artificiale.

Per conseguire la neutralità climatica entro il 2050 saranno necessarie capacità di misurazione chiare nel settore del telerilevamento (come l'osservazione della Terra), dell'ambiente e dell'energia. Più specificamente, i settori di intervento del Green Deal europeo sono tutti direttamente connessi alle sfide metrologiche. Capacità di misurazione precise e tracciabili consentono un attento monitoraggio ambientale dello stato del clima. Sostengono inoltre l'elaborazione e l'applicazione efficaci delle normative ambientali fornendo dati affidabili per

le variabili climatiche a sostegno dell'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici e per i parametri ambientali quali la qualità dell'aria e dell'acqua.

Nel settore dell'energia, ad esempio, la metrologia apporterà un contributo essenziale alla transizione verso le energie rinnovabili. In un futuro a basse emissioni di carbonio, sarà fondamentale comprendere l'entità, la tempistica e l'impatto dei cambiamenti climatici. Ciò richiederà un monitoraggio accurato e affidabile di tutte le variabili climatiche per i lunghi periodi di tempo necessari per individuare e comprendere le tendenze climatiche.

Inoltre, la metrologia dovrebbe essere alla base di regolamentazioni ambientali "adatte allo scopo", ad esempio in materia di inquinamento idrico o atmosferico, anche per quanto riguarda il monitoraggio e l'applicazione. Al di là dell'energia e dell'ambiente, alcuni settori strategici del Green Deal, come **l'industria sostenibile, la mobilità sostenibile e la biodiversità**, richiederanno un sistema metrologico moderno e efficiente.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La proposta concernente l'iniziativa europea sulla metrologia si basa sull'articolo 185 del TFUE che riguarda la partecipazione dell'Unione europea a programmi di ricerca e sviluppo avviati da più Stati membri, compresa la partecipazione alle strutture istituite per l'esecuzione di detti programmi.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Il principio di sussidiarietà si applica in quanto la proposta non rientra tra le competenze esclusive dell'Unione europea. La sussidiarietà è salvaguardata dal fatto che la proposta si basa sull'articolo 185 del TFUE, che prevede espressamente la partecipazione dell'Unione a programmi di ricerca avviati da più Stati membri.

Gli obiettivi della proposta non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri da soli, poiché la portata e la complessità della metrologia richiedono investimenti che vanno al di là dei bilanci di base per la ricerca degli istituti nazionali di metrologia. L'eccellenza necessaria per la ricerca e lo sviluppo di soluzioni metrologiche d'avanguardia è diffusa in tutti i paesi e non può essere raggiunta solo a livello nazionale. In assenza di un approccio coerente a livello europeo con la massa critica necessaria, esiste un rischio elevato di duplicazione degli sforzi che determinerebbe costi più elevati e un minore impatto.

Il sostegno a livello di UE fornito sinora ha dimostrato che è possibile promuovere livelli significativi di integrazione delle attività di ricerca metrologica in tutta Europa. Finora l'integrazione è stata guidata dalla collaborazione dal basso verso l'alto a livello di progetti. Data la crescente importanza della metrologia per agevolare lo sviluppo delle tecnologie emergenti e rispondere alle sfide della società, in materia di integrazione delle attività metrologiche è necessario un approccio più strategico per rafforzare la direzionalità della ricerca. Di conseguenza, il valore aggiunto dell'azione a livello dell'UE grazie all'iniziativa europea sulla metrologia deriverà dallo sviluppo e l'attuazione di un approccio più programmatico mirato alla ricerca metrologica in settori di crescente importanza tecnologica e sociale.

Proporzionalità

L'articolo 185 del TFUE invita l'Unione a "prevedere, d'intesa con gli Stati membri interessati, la partecipazione a programmi di ricerca e sviluppo avviati da più Stati membri, compresa la partecipazione alle strutture instaurate per l'esecuzione di detti programmi".

La proposta è conforme al principio di proporzionalità poiché gli Stati membri saranno responsabili dell'elaborazione del programma comune e di tutti gli aspetti operativi. La struttura specifica di attuazione – l'Associazione europea degli istituti nazionali di metrologia (EURAMET) – ha già dimostrato, in precedenti iniziative metrologiche a livello europeo (EMRP e EMPIR), di essere in grado di attuare il programma in modo efficiente ed efficace. L'Unione offrirà incentivi per migliorare il coordinamento, creerà sinergie con le politiche UE e con le priorità di Orizzonte 2020 apportandovi un contributo, monitorerà l'attuazione del programma e assicurerà la tutela degli interessi finanziari dell'UE.

La valutazione d'impatto ex ante dell'iniziativa europea sulla metrologia è giunta alla conclusione che l'articolo 185 del TFUE è la base più adeguata per conseguire l'obiettivo. Ciò è illustrato in dettaglio nella sezione 6 della valutazione d'impatto⁴, secondo la quale un'iniziativa ai sensi dell'articolo 185 del TFUE ottiene i migliori risultati in termini di efficacia e coerenza e, in termini di costi, è altrettanto efficiente dell'opzione di base degli inviti a presentare proposte di Orizzonte Europa.

La valutazione d'impatto conferma infatti alla sottosezione 6.4 che questa forma di partenariato offrirebbe un quadro stabile, garantendo l'impegno dei partner a favore di obiettivi a lungo termine. Questa forma di partenariato costituirebbe la base per un approccio strategico al futuro sviluppo della metrologia in Europa e sarebbe, a tale riguardo, sufficientemente flessibile da consentire un orientamento "discendente" (dall'alto verso il basso) da parte di un gruppo direttivo e un'attuazione mirata dell'iniziativa attraverso reti specializzate.

Inoltre, la valutazione d'impatto stabilisce che, agevolando un approccio strategico a lungo termine e un'attuazione mirata, questa forma di partenariato determinerebbe un impegno e una partecipazione maggiori da parte dell'industria e di altri utilizzatori finali, portando all'adozione di soluzioni metrologiche. Questo approccio strategico e l'attuazione mirata, unitamente a una maggiore partecipazione dell'industria e di altri utilizzatori finali, porterebbero alla creazione di un sistema metrologico con capacità nettamente migliori e tra i più efficaci a livello mondiale.

Scelta dell'atto giuridico

L'iniziativa europea sulla metrologia proposta si baserà sull'articolo 185 del TFUE. Le conclusioni della valutazione intermedia e l'analisi delle opzioni nella valutazione d'impatto indicano l'articolo 185 come lo strumento più idoneo per il conseguimento degli obiettivi dell'iniziativa europea sulla metrologia. Questa conclusione è in linea con le conclusioni tratte per i programmi precedenti (EMRP e EMPIR). Per questo tipo di strumento ai sensi dell'articolo 185 del TFUE, l'articolo 188, paragrafo 2, del TFUE prevede che il Parlamento europeo e il Consiglio adottino una decisione.

⁴ Valutazione d'impatto di riferimento - Partenariato europeo sulla metrologia

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post

Nel 2017 un gruppo di esperti indipendenti esterni ha condotto una valutazione intermedia dell'EMPIR, l'iniziativa metrologica a norma dell'articolo 185 del TFUE.

La valutazione ha confermato che il programma EMPIR aveva registrato buoni progressi nel conseguimento della maggior parte degli obiettivi del programma e che si prevedeva che l'utilizzo delle tecnologie sviluppate avrebbe aumentato il fatturato europeo.

Nella valutazione si raccomandava l'istituzione di un nuovo partenariato a livello europeo sulla base di tre indicazioni. In primo luogo, si dovrebbe rafforzare la componente strategica. Gli istituti metrologici nazionali dovrebbero collaborare con altre comunità di portatori di interessi per sviluppare "catene di valore metrologiche" in grado di sostenere il mercato unico. La valutazione non appoggia l'istituzione di una struttura centralizzata a livello europeo per attuare questa raccomandazione, bensì un approccio dal basso verso l'alto per le attività metrologiche sulla base di obiettivi concordati a livello europeo. Per questi motivi, la valutazione ha raccomandato che i "centri di eccellenza" paneuropei sotto forma di reti ("reti metrologiche europee") partecipino a un potenziale partenariato successivo al fine di rafforzare la capacità della metrologia di rispondere alle principali sfide della società.

In secondo luogo, il ruolo dei portatori di interessi esterni, come le università e l'industria, non dovrebbe più limitarsi alla partecipazione a progetti selezionati a seguito di inviti. In futuro dovrebbero invece essere maggiormente coinvolti nell'elaborazione dei programmi e beneficiare di maggiori opportunità di partecipare a progetti.

La terza raccomandazione auspica che l'attuazione del programma riguardi in modo proattivo le applicazioni metrologiche nei settori scientifici emergenti e si concentri maggiormente sulla risposta alle sfide per la società.

Consultazioni dei portatori di interessi

La Commissione ha condotto una consultazione pubblica aperta dei portatori di interessi su una futura iniziativa europea nel settore della metrologia⁵. Alla consultazione pubblica online hanno risposto 225 partecipanti. Di questi, il 50 % si è identificato come accademico/ricercatore, il 16 % cittadino dell'UE, il 14 % impresa/organizzazione aziendale e il 12 % autorità pubblica. Il restante 8 % comprendeva associazioni di imprese, organizzazioni non governative e cittadini di paesi terzi.

I partecipanti hanno espresso il loro punto di vista sull'importanza della ricerca metrologica, hanno individuato i problemi cui deve far fronte il sistema europeo di ricerca metrologica e hanno valutato varie possibili soluzioni strategiche. La consultazione ha evidenziato una serie di problemi, tra cui un'insufficiente valorizzazione industriale, la mancata collaborazione degli istituti nazionali di metrologia (INM) con la più ampia base scientifica, divari di

⁵ La consultazione pubblica aperta si è svolta da settembre a novembre 2019.

capacità fra gli Stati membri dell'UE, un'insufficiente mobilità dei ricercatori tra gli INM nonché il mancato coinvolgimento degli organismi di standardizzazione europei.

Assunzione e uso di perizie

Nella preparazione della proposta relativa all'iniziativa sulla metrologia europea, la Commissione si è avvalsa del contributo di un'ampia gamma di esperti esterni. A tal fine ci si è avvalsi dell'analisi di uno studio esterno indipendente, integrata da riunioni e interviste con i principali portatori di interessi, nonché da riscontri scritti.

A tale riguardo, la Commissione ha ordinato uno studio esterno riguardante tutti i partenariati istituzionali proposti, compreso quello sulla metrologia⁶, e si è ampiamente ispirata dall'analisi e dai risultati dello studio per la preparazione della proposta sulla metrologia.

Parallelamente, nel corso del 2019 la Commissione ha organizzato riunioni e colloqui con EURAMET e.V. e altri esperti di metrologia.

Nel novembre 2019 la Commissione ha inoltre organizzato un seminario di consultazione con esperti degli Stati membri. Successivamente, nel marzo 2020, si è svolta una consultazione scritta dei ministeri nazionali responsabili della metrologia⁷.

Valutazione d'impatto

La relazione sulla valutazione d'impatto per l'iniziativa proposta sulla metrologia è stata completata nel giugno 2020 (SWD(2021) 36).

Il 15 luglio 2020 il comitato per il controllo normativo ha espresso un parere positivo in merito alla relazione sulla valutazione d'impatto (SEC(2021) 91). Nel suo parere, il comitato ha chiesto quanto segue:

1) Nell'ambito dell'obiettivo di sviluppare reti metrologiche transnazionali, la relazione spiega che a un certo punto (entro il 2030) un partenariato non sarebbe più necessario. La relazione dovrebbe chiarire i motivi per cui questo elemento è stato incluso nella relazione sulla valutazione d'impatto e il collegamento con l'iniziativa in corso, che copre il periodo di finanziamento fino al 2027. Se si conferma che un partenariato non è più necessario, la relazione dovrebbe indicare più chiaramente in che modo il partenariato attualmente proposto dovrebbe contribuire a creare le condizioni necessarie per la sua futura cessazione.

⁶ Gruppo Technopolis (2020), "*Impact Assessment Study for Institutionalised European Partnerships under Horizon Europe*", Relazione finale, Studio per la Commissione europea, DG Ricerca & Innovazione

⁷ La Commissione ha consultato esperti dei ministeri dell'UE e degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) che gestivano il programma nazionale di metrologia dei rispettivi paesi. Dei 32 paesi, 20 hanno trasmesso osservazioni: tra questi 16 hanno espresso chiaramente il loro sostegno al proseguimento dell'iniziativa sulla metrologia sotto forma di un partenariato istituzionalizzato, e nessuno si è espresso contro questa idea. In totale l'89 % dei partecipanti considera la metrologia rilevante per i propri organismi di ricerca, comprese le università, mentre l'86 % la ritiene pertinente per le politiche e le priorità nazionali.

2) La relazione dovrebbe spiegare meglio in che modo gli operatori del settore privato sarebbero coinvolti nella modalità di partenariato prescelta "pubblico-pubblico". Dovrebbe precisare quali sono gli incentivi previsti per spingerli a partecipare.

3) La relazione potrebbe utilmente fornire ulteriori spiegazioni generali sugli organismi nazionali di ricerca metrologica e sul loro funzionamento.

La valutazione d'impatto comprende le seguenti opzioni:

Lo scenario di base non prevede un partenariato ma solo inviti tradizionali a presentare proposte nell'ambito di Orizzonte Europa. Questa opzione comporterebbe la chiusura dell'attuale struttura di attuazione di cui all'articolo 185 con la conclusione nel 2023 dei progetti EMPIR in corso; questa opzione comporterebbe costi di liquidazione e costi sociali.

L'opzione 1 prevede l'istituzione di un partenariato europeo cofinanziato che agevolerebbe la messa in comune delle risorse degli INM, ma rischierebbe di trasformarsi in un "club chiuso", scoraggiando il coinvolgimento del mondo accademico.

Nell'opzione 2 verrebbe istituito un partenariato europeo istituzionalizzato (articolo 185 del TFUE). Tale iniziativa si baserebbe sui progressi compiuti nell'ambito dell'EMPIR, l'attuale partenariato europeo istituzionalizzato, arricchendo l'elenco delle reti metrologiche europee con nuove reti e nuovi settori di lavoro. Coinvolgerebbe soggetti di tutta la catena di valore metrologica, compresi i ministeri nazionali, gli organismi di normazione, le autorità di regolamentazione, l'industria, gli utilizzatori finali e i consumatori. Il livello dei finanziamenti dell'UE nell'ambito di Orizzonte Europa aumenterebbe rispetto a Orizzonte 2020 per via delle risorse necessarie per compensare l'ampliamento del settore di intervento.

La relazione sulla valutazione d'impatto ha concluso che l'opzione 2 è l'opzione prescelta. Questa conclusione è in linea con i risultati della consultazione pubblica, in cui il 62 % dei partecipanti si è espresso a favore di un partenariato istituzionalizzato come opzione prescelta per la nuova iniziativa sulla metrologia. Tutti e quattro i principali sottogruppi di partecipanti (università, società/imprese, cittadini dell'UE e rappresentanti delle autorità pubbliche) sono concordi e nessun gruppo minoritario si è espresso a favore di un'opzione diversa.

I vantaggi economici dell'iniziativa proposta hanno una componente sia diretta che indiretta. La componente diretta è l'aumento delle vendite di strumentazione e di servizi collegati nell'industria. L'importo stimato è di 50 milioni di EUR l'anno. Inoltre l'obiettivo di promuovere l'innovazione in settori strategici di applicazione ha un ulteriore effetto leva indiretto a lungo termine sulle vendite. I benefici sociali e ambientali sono direttamente collegati alle reti metrologiche specializzate. Le reti forniscono soluzioni metrologiche specifiche per tutti portatori di interessi lungo la catena di valore della metrologia, compresi l'industria, gli utilizzatori finali e i cittadini.

Semplificazione

La proposta semplificherà le procedure amministrative per le autorità e gli organismi pubblici (UE o nazionali) e per i soggetti privati.

L'UE tratterà direttamente con la struttura specifica di attuazione dell'iniziativa europea sulla metrologia, che avrà il compito di assegnare, monitorare e riferire in merito all'utilizzo del contributo dell'Unione.

Diritti fondamentali

La decisione proposta non ha conseguenze sulla tutela dei diritti fondamentali.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La scheda finanziaria legislativa che accompagna la presente decisione illustra l'incidenza sul bilancio indicativa. Il contributo finanziario massimo dell'Unione al partenariato sulla metrologia, compresi gli stanziamenti EFTA, ammonta a 300 milioni di EUR a prezzi correnti per la durata del programma quadro Orizzonte 2020.

Le disposizioni della decisione e dell'accordo di contributo che deve essere concluso tra la Commissione e la struttura specifica di attuazione (Euramet e.V.) devono garantire la tutela degli interessi finanziari dell'Unione.

5. ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

L'attuazione dell'iniziativa si baserà su un'agenda strategica di ricerca e innovazione concordata con i partner nazionali dell'iniziativa.

I risultati dell'iniziativa saranno monitorati mediante relazioni annuali approvate dalla Commissione europea, che riferiranno anche sui progressi compiuti con gli indicatori chiave di prestazione e altre misure previste nell'agenda strategica di ricerca e innovazione.

La proposta comprende una clausola di riesame per una valutazione intermedia entro il 2025 e una valutazione finale entro il 2030.

Spazio economico europeo

La decisione proposta riguarda un settore contemplato dall'accordo SEE e dovrebbe pertanto includere lo Spazio economico europeo. Tuttavia, per garantire la complementarità con i paesi terzi, la loro partecipazione è prevista mediante una disposizione corrispondente.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

L'articolo 1 della proposta di decisione stabilisce l'ambito geografico attuale e quello potenziale futuro del partenariato europeo sulla metrologia.

L'articolo 2 sottolinea il legame con il regolamento Orizzonte Europa e stabilisce l'obiettivo di tale partenariato in questo contesto. Stabilisce inoltre gli obiettivi generali e specifici che un futuro partenariato dovrebbe rispettare e conseguire.

Gli articoli 3 e 4 stabiliscono il contributo finanziario che l'Unione europea apporterà a EURAMET a carico del bilancio UE.

Gli articoli 5, 6 e 7 stabiliscono gli obblighi cui gli Stati membri e altri paesi partecipanti devono conformarsi per contribuire al futuro partenariato. Viene precisato che i paesi partecipanti dovrebbero versare un contributo equivalente a quello dell'UE, ma anche finanziare altre attività pertinenti, come le future reti metrologiche europee.

L'articolo 8 illustra le regole di partecipazione per le quali, in casi debitamente giustificati, si potrà derogare alle regole di Orizzonte Europa; stabilisce inoltre le garanzie minime per assicurare una maggiore apertura dei futuri inviti a presentare proposte; ad esempio, oltre agli

istituti nazionali di metrologia, dovrebbero essere autorizzati a coordinare i futuri progetti nell'ambito di questo partenariato altri portatori di interessi.

L'articolo 9 definisce il quadro per gli accordi di attuazione tra la Commissione europea e EURAMET. L'articolo 10 consente alla Commissione europea di intervenire se i paesi partecipanti non rispettano gli impegni assunti a norma della presente decisione. Gli articoli 11 e 12 prevedono garanzie a tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea.

Gli articoli da 13 a 17 stabiliscono un nuovo quadro per quanto riguarda la futura governance del partenariato. Sebbene spetti principalmente a EURAMET istituire questo partenariato, la Commissione propone di istituire un gruppo direttivo esterno, copresieduto dalla Commissione stessa e da un rappresentante degli Stati membri; il gruppo dovrebbe imprimere uno slancio affinché il nuovo partenariato risponda in modo più adeguato alle esigenze degli utilizzatori e rafforzi il proprio impatto sull'industria, sulla regolamentazione e sulla normazione. Del gruppo direttivo dovrebbero inoltre far parte rappresentanti di altri partenariati europei con partner privati.

Analogamente a quanto avviene per altri partenariati istituzionali, l'articolo 18 propone una valutazione intermedia e una valutazione finale in linea con i principi del "Legiferare meglio". Gli articoli da 19 a 21 mirano a garantire il buon funzionamento del futuro partenariato europeo.

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla partecipazione dell'Unione al partenariato europeo sulla metrologia avviato congiuntamente da più Stati membri

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 185 e l'articolo 188, secondo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁸,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di ottenere il massimo impatto possibile del finanziamento dell'Unione e il contributo più efficace agli obiettivi strategici dell'Unione, il regolamento (UE) [XXX] del Parlamento europeo e del Consiglio⁹ ha istituito Orizzonte Europa, il programma quadro di ricerca e innovazione, ossia il quadro politico e giuridico per i partenariati europei con partner del settore pubblico e/o privato. I partenariati europei sono un elemento chiave dell'approccio strategico di Orizzonte Europa. Sono istituiti per realizzare le priorità dell'Unione perseguite da Orizzonte Europa e assicurare un chiaro impatto per l'Unione e i suoi cittadini, che può essere conseguito in modo più efficace nell'ambito di un partenariato, grazie ad una visione strategica condivisa e all'impegno dei partner a realizzarla, piuttosto che dall'Unione da sola.
- (2) In particolare, si prevede che i partenariati europei nell'ambito del pilastro di Orizzonte Europa "Sfide globali e competitività industriale europea" svolgano un ruolo importante nel conseguire gli obiettivi strategici di accelerare la transizione verso gli obiettivi di sviluppo sostenibile e un'Europa verde e digitale e nel contribuire alla ripresa¹⁰. I partenariati europei sono fondamentali per affrontare sfide transfrontaliere complesse che richiedono un approccio integrato. Consentono di ovviare alle carenze trasformative, sistematiche e del mercato riunendo un'ampia gamma di operatori di tutti gli ecosistemi industriali e di tutte le catene di valore per collaborare

⁸ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁹ Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del [data] che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione – Orizzonte Europa, (GU C [...] del [...], pag. [...]). *[Inserire il riferimento completo]*

¹⁰ Commissione europea (2018), Valutazione d'impatto di Orizzonte Europa, SWD(2018) 307.

all'elaborazione di una visione comune, alla sua traduzione in tabelle di marcia concrete e in un'attuazione coordinata delle attività. Inoltre, consentono di concentrare gli sforzi e le risorse sulle priorità comuni per fronteggiare le complesse sfide future.

- (3) Per realizzare le priorità e garantire l'impatto auspicato, i partenariati europei dovrebbero essere costruiti coinvolgendo ampiamente i portatori di interessi in tutta Europa, tra cui l'industria, le organizzazioni di ricerca, gli organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico a livello locale, regionale, nazionale o internazionale e le organizzazioni della società civile, come le fondazioni che sostengono e/o svolgono attività di ricerca e innovazione. Questi partenariati europei dovrebbero inoltre costituire una delle misure volte a rafforzare la cooperazione tra i partner del settore pubblico e/o privato a livello internazionale, anche aderendo a programmi di ricerca e innovazione e a investimenti transfrontalieri nella ricerca e nell'innovazione, con vantaggi reciproci per i cittadini e le imprese.
- (4) In linea con gli obiettivi del regolamento (UE) XXX, tutti gli Stati membri e paesi associati a Orizzonte Europa dovrebbero avere il diritto di partecipare al partenariato europeo sulla metrologia ("partenariato sulla metrologia"). Al fine di garantire la complementarità nello Spazio economico europeo e con altri paesi vicini, altri paesi terzi dovrebbero poter partecipare al partenariato sulla metrologia, subordinatamente alla conclusione di un apposito accordo internazionale di cooperazione scientifica e tecnologica con l'Unione e dell'accordo degli Stati partecipanti.
- (5) Orizzonte Europa introduce un approccio più strategico, coerente e orientato sugli impatti nei confronti dei partenariati europei, sulla base degli insegnamenti tratti dalla valutazione intermedia di Orizzonte 2020. Il regolamento Orizzonte Europa intende fare un uso più efficace dei partenariati europei istituzionalizzati, in particolare incentrandosi su obiettivi, risultati e impatti chiari che possono essere conseguiti entro il 2030 e garantendo un chiaro contributo alle politiche e alle priorità strategiche connesse dell'Unione. Una stretta collaborazione e sinergie con altre iniziative pertinenti a livello unionale, nazionale e regionale, in particolare con altri partenariati europei, saranno fondamentali per ottimizzare l'impatto e assicurarsi che i risultati siano utilizzati.
- (6) Con decisione n. 555/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹¹, l'Unione ha deciso di apportare un contributo finanziario al programma metrologico europeo di innovazione e ricerca ("EMPIR") pari al contributo degli Stati partecipanti, ma non superiore a 300 000 000 EUR, per la durata del programma quadro di ricerca e innovazione 2014-2020 ("Orizzonte 2020") istituito dal regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹². Nella valutazione intermedia dell'EMPIR del luglio 2017 è stata suggerita una nuova iniziativa.

¹¹ Decisione n. 555/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulla partecipazione dell'Unione al programma metrologico europeo di innovazione (GU L 169 del 7.6.2014, pag. 2).

¹² Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

- (7) Il contributo finanziario dell'Unione dovrebbe essere subordinato agli impegni formali da parte degli Stati partecipanti a contribuire all'attuazione del partenariato sulla metrologia nonché all'adempimento di tali impegni. I contributi degli Stati partecipanti dovrebbero includere un contributo alle spese amministrative, nei limiti di un massimale del 5 % del bilancio del partenariato sulla metrologia. È opportuno che gli Stati partecipanti si impegnino ad aumentare, se necessario, il loro contributo al partenariato sulla metrologia istituendo una capacità di finanziamento di riserva in modo da poter finanziare i loro enti nazionali, gli istituti nazionali di metrologia ("INM") e gli istituti designati ("ID") che partecipano alle attività del partenariato sulla metrologia. L'attuazione comune del partenariato sulla metrologia necessita di una struttura di attuazione. La partecipazione finanziaria dell'Unione dovrebbe essere gestita conformemente al principio della sana gestione finanziaria e alle pertinenti norme in materia di gestione indiretta stabilite dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio¹³.
- (8) È opportuno istituire il partenariato sulla metrologia. Questo partenariato sarebbe più efficace rispetto agli inviti tradizionali o a un partenariato cofinanziato nel quadro dei programmi di lavoro preparati nell'ambito di tutti i relativi poli tematici del pilastro 2 di Orizzonte Europa.
- (9) L'obiettivo della presente decisione è la partecipazione dell'Unione al partenariato sulla metrologia al fine di sostenerne gli obiettivi generali. I requisiti della metrologia sono di portata e complessità tali da richiedere investimenti che vanno al di là dei bilanci di base per la ricerca degli INM e degli ID. L'eccellenza necessaria per la ricerca e lo sviluppo di soluzioni metrologiche d'avanguardia è disseminata tra i vari paesi e non può quindi essere raggiunta al solo livello nazionale. Poiché l'obiettivo della presente decisione non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma, integrando gli sforzi nazionali in un approccio europeo coerente, raggruppando programmi nazionali di ricerca e innovazione compartimentati, favorendo l'elaborazione di strategie transnazionali comuni di ricerca e di finanziamento e raggiungendo la massa critica di operatori e di investimenti richiesti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può adottare provvedimenti conformemente al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (10) Il partenariato sulla metrologia, in linea con le priorità strategiche della Commissione (compreso il Green Deal europeo, un'economia al servizio dei cittadini e un'Europa pronta per l'era digitale) dovrebbe essere attuato nel corso di un periodo di dieci anni (dal 2021 al 2031). Il programma dovrebbe includere attività nuove rispetto all'iniziativa EMPIR nell'ambito di Orizzonte 2020 e, in particolare, lo sviluppo di reti

¹³ Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

metrologiche europee che risponderanno alle pressanti sfide sociali e alle esigenze metrologiche derivanti dalle tecnologie emergenti. La capacità metrologica fornita attraverso queste reti dovrebbe essere equivalente e comparabile agli altri sistemi metrologici di punta, dando prova di un'eccellenza di livello mondiale. È opportuno che gli inviti a presentare proposte nell'ambito del partenariato sulla metrologia siano varati nel corso dell'attuazione di Orizzonte Europa.

- (11) Le attività del partenariato sulla metrologia dovrebbero essere in linea con gli obiettivi e le priorità di ricerca e innovazione di Orizzonte 2020 e con i principi e le condizioni generali di cui all'articolo XXX del regolamento (UE) [Regolamento "Orizzonte Europa"].
- (12) È auspicabile stabilire un massimale per la partecipazione finanziaria dell'Unione al partenariato sulla metrologia per la durata di Orizzonte Europa. Entro i limiti di tale massimale è opportuno che il contributo dell'Unione sia equivalente al contributo degli Stati partecipanti al partenariato sulla metrologia per conseguire un forte effetto di leva e garantire una maggiore integrazione dei programmi degli Stati partecipanti.
- (13) Conformemente all'articolo XX del regolamento (UE) [XXX] [regolamento Orizzonte Europa], l'obiettivo generale di Orizzonte Europa è generare un impatto scientifico, economico e sociale a partire dagli investimenti dell'Unione nella ricerca e nell'innovazione al fine di rafforzare le basi scientifiche e tecnologiche dell'Unione e promuoverne la competitività, anche nel settore industriale, realizzare le priorità strategiche dell'Unione e contribuire ad affrontare le sfide globali, ivi inclusi gli obiettivi di sviluppo sostenibile seguendo i principi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e l'accordo di Parigi nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.
- (14) Gli Stati partecipanti hanno concordato la struttura di attuazione per le iniziative precedenti, il programma europeo di ricerca metrologica (EMRP) e l'EMPIR. Nel 2007 per svolgere questa funzione è stata istituita EURAMET e.V. (in appresso "EURAMET"), l'organizzazione metrologica regionale europea e associazione senza scopo di lucro di diritto tedesco. EURAMET espleta anche compiti e obblighi afferenti alla più ampia armonizzazione della metrologia a livello europeo e mondiale. L'adesione a EURAMET è aperta a tutti gli INM europei, in qualità di membri, e agli ID, in qualità di associati. L'adesione a EURAMET non è subordinata all'esistenza di programmi nazionali di ricerca in metrologia. Considerato che, secondo la relazione intermedia di valutazione dell'EMPIR, la struttura di governance di EURAMET ha dato prova della sua efficienza e della sua elevata qualità per l'attuazione dell'EMRP e dell'EMRIP, è auspicabile avvalersi di EURAMET anche per l'attuazione del partenariato sulla metrologia. È quindi opportuno che EURAMET gestisca il contributo finanziario dell'Unione.
- (15) Al fine di conseguire gli obiettivi del partenariato sulla metrologia, EURAMET dovrebbe erogare un sostegno finanziario principalmente sotto forma di sovvenzioni ai partecipanti alle azioni selezionate a livello di EURAMET. È opportuno che tali azioni siano selezionate a seguito di inviti a presentare proposte sotto la responsabilità di EURAMET. La graduatoria dovrebbe essere vincolante per la selezione delle proposte e l'assegnazione dei fondi a titolo di contributo finanziario dell'Unione e di contributi degli Stati partecipanti per i progetti di ricerca e le attività connesse. Per le attività finanziate dai contributi degli Stati partecipanti alle reti metrologiche europee, anche le azioni finanziate dovrebbero rientrare tra le responsabilità di EURAMET.

- (16) La partecipazione ad azioni indirette finanziate dal partenariato sulla metrologia è disciplinata dal regolamento (UE) n. XXX¹⁴ del Consiglio [regole di partecipazione (RdP) di Orizzonte Europa]. Tuttavia, date le esigenze operative specifiche del partenariato sulla metrologia, in particolare per creare e gestire le future reti metrologiche europee e agevolare un'adeguata partecipazione finanziaria degli Stati partecipanti, sarebbe opportuno poter limitare il ruolo di coordinatore in una proposta agli INM e agli ID degli Stati partecipanti, ove necessario.
- (17) I contributi degli Stati partecipanti dovrebbero essere garantiti mediante finanziamenti istituzionali da parte degli INM e degli ID. L'ampia gamma di attività sottostanti dovrebbe contribuire agli obiettivi del partenariato sulla metrologia ed essere definita nei piani di lavoro annuali, con collegamenti ai costi operativi e alle spese. Tra l'altro i contributi dovrebbero coprire i costi dei servizi che forniscono direttamente calibrature e altri servizi riconducibili al Sistema internazionale di unità. È opportuno che i contributi degli Stati partecipanti comprendano anche un contributo finanziario alle spese amministrative del partenariato sulla metrologia.
- (18) Al fine di garantire la trasparenza e l'accessibilità del programma, gli inviti a presentare proposte nell'ambito del partenariato sulla metrologia dovrebbero essere pubblicati anche sul portale unico dei partecipanti e tramite altri strumenti elettronici di diffusione di Orizzonte Europa gestiti dalla Commissione.
- (19) È opportuno riesaminare il funzionamento del modello di finanziamento per quanto riguarda il principio di corrispondenza tra fondi dell'Unione e altri fondi al momento della valutazione intermedia del partenariato sulla metrologia al fine di garantire il rispetto del principio di corrispondenza per i contributi finanziari degli Stati partecipanti.
- (20) È necessario che gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati attraverso misure proporzionate durante l'intero ciclo di spesa, tra cui la prevenzione, l'individuazione e l'indagine delle irregolarità, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative e finanziarie.
- (21) Al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, la Commissione dovrebbe avere il diritto di ridurre, sospendere o sopprimere il contributo finanziario dell'Unione in caso di inadeguata, parziale o tardiva attuazione del partenariato sulla metrologia oppure se gli Stati partecipanti non contribuiscono, o contribuiscono solo parzialmente o in ritardo, al finanziamento del partenariato. È opportuno che tali diritti siano previsti nell'accordo di contributo che dovrà essere concluso tra l'Unione e EURAMET.
- (22) Ai fini della semplificazione, si dovrebbero ridurre gli oneri amministrativi per tutte le parti. È opportuno evitare la duplicazione degli audit e i requisiti sproporzionati in materia di documentazione e relazioni. Nello svolgimento degli audit è opportuno tenere conto, se del caso, delle specificità dei programmi nazionali. Gli audit sui destinatari dei fondi dell'Unione erogati a norma della presente decisione dovrebbero

¹⁴ Regolamento (UE) XXX del Consiglio, del... (GU...).

garantire una riduzione degli oneri amministrativi, conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

- (23) Su richiesta della Commissione, del Parlamento europeo, del Consiglio o della Corte dei conti, EURAMET e gli Stati partecipanti dovrebbero trasmettere tutte le informazioni che la Commissione deve inserire nelle relazioni di valutazione del partenariato sulla metrologia.
- (24) È opportuno che la Commissione effettui una valutazione intermedia entro il 2025 per analizzare in particolare la qualità e l'efficienza del partenariato sulla metrologia e i progressi compiuti rispetto agli obiettivi fissati, nonché una valutazione finale entro il 2030, e compili una relazione in merito a tali valutazioni,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Partecipazione al partenariato europeo sulla metrologia

1. L'Unione partecipa al partenariato europeo sulla metrologia ("il partenariato sulla metrologia"), un partenariato istituzionalizzato di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) [...] [Orizzonte Europa], avviato congiuntamente da Austria, Belgio, [Bosnia-Erzegovina], Bulgaria, Croazia, Repubblica ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lituania [Norvegia], Spagna, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, [Serbia], Slovenia, Slovacchia, Svezia, [Svizzera e Turchia] (gli "Stati partecipanti") alle condizioni stabilite nella presente decisione.
2. Gli Stati membri diversi da quelli di cui al paragrafo 1 e qualsiasi altro paese associato a Orizzonte Europa possono partecipare al partenariato sulla metrologia, purché soddisfino la condizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c); sono considerati Stati partecipanti ai fini della presente decisione.
3. I paesi terzi non associati a Orizzonte Europa possono partecipare al partenariato, a condizione di concludere con l'Unione un accordo internazionale di cooperazione scientifica e tecnologica che stabilisca i termini e le condizioni della loro partecipazione al partenariato sulla metrologia e di ottenere l'approvazione del comitato del partenariato sulla metrologia di cui all'articolo 13, paragrafo 3, lettera f). Se soddisfano queste condizioni, sono considerati Stati partecipanti ai fini della presente decisione.

Articolo 2

Obiettivi del partenariato sulla metrologia

1. Il partenariato sulla metrologia contribuisce all'attuazione del regolamento (UE)... [XXX] [Orizzonte Europa], in particolare dell'articolo 3.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, il partenariato sulla metrologia, facendo leva sul coinvolgimento e l'impegno dei partner nella progettazione e nell'attuazione di un programma di attività di ricerca e innovazione, persegue gli obiettivi generali seguenti:
 - (a) sviluppare un sistema metrologico coordinato e sostenibile a livello europeo;

- (b) assicurare che gli innovatori integrino direttamente le capacità metrologiche all'avanguardia nei loro ecosistemi;
 - (c) aumentare l'impatto della metrologia sulle sfide sociali per quanto concerne l'attuazione di politiche, norme tecniche e regolamentazioni al fine di renderle idonee allo scopo.
3. Nel perseguire gli obiettivi generali di cui al paragrafo 2, il partenariato sulla metrologia si prefigge gli obiettivi specifici seguenti:
- (a) sviluppare entro il 2030 nuove capacità di ricerca, integrate nel quadro delle nuove reti metrologiche europee, le cui prestazioni, in termini di capacità di taratura e misurazione, siano quanto meno equivalenti a quelle dei principali istituti metrologici al di fuori dei paesi partecipanti;
 - (b) sostenere, entro il 2030, la vendita di nuovi prodotti e servizi innovativi attraverso l'utilizzo e l'adozione delle nuove capacità metrologiche nelle principali tecnologie emergenti;
 - (c) contribuire pienamente e in modo efficace, entro il 2030, all'elaborazione e all'attuazione di norme e regolamentazioni specifiche a sostegno delle politiche pubbliche che affrontano le sfide della società.

Articolo 3

Contributo finanziario dell'Unione al partenariato sulla metrologia

1. Il contributo finanziario dell'Unione al partenariato sulla metrologia, compresi gli stanziamenti dell'Associazione europea di libero scambio e gli stanziamenti dei paesi terzi, non supera i contributi degli Stati partecipanti al partenariato sulla metrologia. Il contributo finanziario dell'Unione ammonta al massimo a 300 milioni di EUR a corrispondenza dei contributi degli Stati partecipanti di cui all'articolo 1, paragrafo 1.
2. Ai fini del calcolo del contributo finanziario dell'Unione, non si tiene conto dei contributi degli Stati partecipanti alle spese amministrative che sono superiori al 5 % del totale dei contributi combinati al partenariato sulla metrologia.
3. Il contributo finanziario dell'Unione proviene dagli stanziamenti iscritti nel bilancio generale dell'Unione assegnati alle parti pertinenti del programma specifico di attuazione di Orizzonte Europa, istituito con decisione [XXX]¹⁵ del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione del programma specifico di attuazione di Orizzonte Europa - il programma quadro di ricerca e di innovazione.
4. Il contributo finanziario dell'Unione è utilizzato da EURAMET e.V. ("EURAMET") per finanziare le attività di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a).

¹⁵ Decisione [XXX] del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione del programma specifico di attuazione di Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca e innovazione (GU C [...], [...], p. [...]) [Inserire il riferimento completo]

5. Il contributo finanziario dell'Unione non è destinato a coprire le spese amministrative del partenariato sulla metrologia.

Articolo 4

Condizioni del contributo finanziario dell'Unione

1. Il contributo finanziario dell'Unione è subordinato a quanto segue:
- (a) la dimostrazione da parte degli Stati partecipanti che il partenariato sulla metrologia è istituito conformemente alla presente decisione;
 - (b) la designazione, da parte degli Stati partecipanti o degli istituti nazionali di metrologia (INM) designati dagli Stati partecipanti, di EURAMET in qualità di struttura responsabile dell'attuazione del partenariato sulla metrologia nonché del ricevimento, dell'assegnazione e del monitoraggio del contributo finanziario dell'Unione;
 - (c) l'assunzione dell'impegno, da parte di ogni Stato partecipante, a contribuire al finanziamento del partenariato sulla metrologia e a stabilire una capacità di finanziamento di riserva pari al 50 % dell'importo dell'impegno;
 - (d) la dimostrazione da parte di EURAMET della sua capacità di attuare il partenariato sulla metrologia, compresi il ricevimento, l'assegnazione e il monitoraggio del contributo finanziario dell'Unione nell'ambito della gestione indiretta del bilancio dell'Unione a norma degli articoli 62 e 154 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046;
 - (e) l'istituzione di un modello di governance per il partenariato sulla metrologia conformemente agli articoli da 13 a 16 della presente decisione.
2. Nel corso dell'attuazione del partenariato sulla metrologia, il contributo finanziario dell'Unione è anche subordinato alle condizioni seguenti:
- (a) l'attuazione da parte di EURAMET delle attività del partenariato sulla metrologia di cui all'articolo 6, in linea con gli obiettivi di cui all'articolo 2;
 - (b) il mantenimento di un modello di governance adeguato e efficiente a norma degli articoli da 13 a 16;
 - (c) il rispetto da parte di EURAMET degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 155 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046;
 - (d) l'adempimento degli impegni di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo.

Articolo 5

Contributi degli Stati partecipanti al partenariato sulla metrologia

1. Gli Stati partecipanti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, apportano o provvedono affinché i rispettivi organismi di finanziamento nazionali apportino contributi, finanziari o in natura, pari ad almeno 363 milioni di EUR nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2031. Una quota dei contributi degli Stati partecipanti assume la forma di contributi finanziari.
2. I contributi degli Stati partecipanti consistono in:

- (a) contributi finanziari o in natura alle attività di attuazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1; e
 - (b) contributi finanziari o in natura per coprire tutte le spese amministrative di EURAMET.
3. I contributi finanziari o in natura di cui al paragrafo 2, lettera a), coprono i costi sostenuti dagli Stati partecipanti per l'attuazione delle attività di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), previa deduzione di qualsiasi contributo finanziario diretto o indiretto dell'Unione a tali costi.
 4. I contributi finanziari o in natura di cui al paragrafo 2, lettera b), coprono i costi sostenuti dagli Stati partecipanti in relazione alle spese amministrative di EURAMET per l'attuazione del partenariato.
 5. Al fine di valutare i contributi in natura di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), i costi sono determinati conformemente alle pratiche contabili abituali degli Stati partecipanti o degli organismi di finanziamento nazionali interessati, alle norme contabili applicabili dello Stato partecipante in cui sono stabiliti gli organismi nazionali di finanziamento in questione e ai principi contabili internazionali/principi internazionali d'informativa finanziaria applicabili. I costi sono certificati da un revisore indipendente designato dagli Stati partecipanti o dagli organismi nazionali di finanziamento interessati. In caso di dubbi quanto alla certificazione, il metodo di valutazione può essere verificato da EURAMET. Se sussistono dubbi, il metodo di valutazione può essere sottoposto all'audit di EURAMET.
 6. I contributi di cui al paragrafo 2, considerati come contributi degli Stati partecipanti, sono versati dopo l'adozione del programma di lavoro annuale. Se il programma di lavoro annuale è adottato nel corso dell'anno di cui all'articolo 6, paragrafo 3, i contributi di cui al paragrafo 2, lettera b), considerati contributi degli Stati partecipanti inclusi nel programma di lavoro annuale, possono comprendere i contributi versati a partire dal 1° gennaio di tale anno. In via eccezionale, i contributi di cui al paragrafo 2, lettera b), versati dopo la data di entrata in vigore della decisione relativa al partenariato sulla metrologia possono essere considerati contributi degli Stati partecipanti a condizione che siano inclusi nel primo programma di lavoro annuale del partenariato sulla metrologia.

Articolo 6

Attività di EURAMET

1. Il partenariato sulla metrologia sostiene un'ampia gamma di attività di ricerca e innovazione mediante:
 - (a) azioni indirette, ai sensi dell'articolo 2, punto 25, del regolamento (UE) [XXX] [Regolamento Orizzonte Europa], che a norma dell'articolo 7 della presente decisione sono finanziate da EURAMET principalmente sotto forma di sovvenzioni a seguito di inviti a presentare proposte transnazionali aperti e concorrenziali organizzati da EURAMET e comprendono:
 - i) azioni di tipo tecnico-scientifico a sostegno della metrologia scientifica di base in preparazione di tutte le fasi successive, compresi la ricerca e lo sviluppo in metrologia applicata e i servizi connessi alla metrologia;

- ii) ricerca metrologica volta a apportare soluzioni alle problematiche della società, ponendo l'accento sui contributi ai settori dell'energia, dell'ambiente e della sanità, e a mettere a punto progetti nell'ambito di determinate reti metrologiche europee che affrontano queste tematiche;
 - iii) ricerca per lo sviluppo di nuovi strumenti di misurazione affinché l'industria adotti tecnologie metrologiche atte a incentivare l'innovazione industriale;
 - iv) ricerca e sviluppo prenormativi e co-normativi nel campo della metrologia per sostenere l'attuazione delle politiche e delle regolamentazioni e accelerare l'immissione sul mercato di prodotti e servizi innovativi;
- (b) attività finanziate dagli Stati partecipanti senza il contributo finanziario dell'Unione di cui all'articolo 3, ossia attività di sviluppo delle capacità metrologiche a diversi livelli tecnologici il cui scopo è realizzare un sistema metrologico equilibrato e integrato negli Stati partecipanti che consenta loro di sviluppare le proprie capacità scientifiche e tecniche nel settore metrologico, e che comprendono attività non selezionate nell'ambito degli inviti a presentare proposte di cui alla lettera a) e descritte nei programmi di lavoro annuali, tra cui:
- i) attività nell'ambito dei programmi nazionali degli Stati partecipanti, ivi compresi progetti transnazionali che contribuiscono alle priorità stabilite in seno alla rete metrologica europea e nei comitati tecnici EURAMET;
 - ii) azioni per la diffusione e lo sfruttamento dei risultati della ricerca metrologica;
 - iii) azioni destinate specificamente agli istituti di metrologia che hanno una scarsa o nessuna capacità scientifica, aiutandoli ad utilizzare altri programmi dell'Unione, nazionali o regionali, per la formazione e la mobilità, la cooperazione transfrontaliera o gli investimenti in infrastrutture metrologiche;
 - iv) l'organizzazione di attività esterne di diffusione e trasferimento di conoscenze per promuovere il partenariato sulla metrologia e massimizzarne l'impatto.
2. Prima di stabilire i temi di ciascun invito a presentare proposte di cui al paragrafo 1, lettera a), EURAMET invita singoli individui o organizzazioni della comunità di ricerca metrologica e della catena di valore metrologica generale a suggerire potenziali temi di ricerca.

Articolo 7

Programma di lavoro annuale

1. Il partenariato sulla metrologia è attuato sulla base di programmi di lavoro annuali riguardanti le attività da intraprendere per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre di un determinato anno ("anno di riferimento").
2. EURAMET adotta i programmi di lavoro annuali entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, previa approvazione da parte della Commissione. Nell'adottare i programmi di lavoro annuali, sia EURAMET che la Commissione agiscono senza

indebito ritardo. EURAMET mette il piano di lavoro annuale a disposizione del pubblico.

3. Le attività di cui all'articolo 6, lettere a) e b), possono essere avviate unicamente nel corso dell'anno di riferimento e solo dopo l'adozione del programma di lavoro annuale per quell'anno.
4. Le attività possono essere finanziate nell'ambito di EURAMET solo se figurano nel programma di lavoro annuale. Il programma di lavoro annuale fa una distinzione tra le attività di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), le attività di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), e le spese amministrative di EURAMET. Il programma di lavoro annuale comprende le previsioni di spesa corrispondenti e lo stanziamento di bilancio assegnato alle attività finanziate con il contributo finanziario dell'Unione di cui all'articolo 3 e alle attività finanziate dagli Stati partecipanti senza il contributo finanziario dell'Unione. Il programma di lavoro annuale include il valore stimato dei contributi in natura degli Stati partecipanti, di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b).
5. I programmi di lavoro annuali modificati per un anno di riferimento e i programmi di lavoro annuali per i successivi anni di riferimento tengono conto dei risultati dei precedenti inviti a presentare proposte. Questi programmi devono mirare a ovviare alla copertura insufficiente di tematiche scientifiche, in particolare di quelle inizialmente oggetto delle attività di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), che non è stato possibile finanziare in maniera adeguata.
6. Gli inviti a presentare proposte nell'ambito dei pertinenti programmi di lavoro annuali sono varati entro il 31 dicembre 2027. In casi debitamente giustificati, possono essere varati entro il 31 dicembre 2028.
7. EURAMET monitora e riferisce alla Commissione in merito all'attuazione di tutte le attività previste dal programma di lavoro annuale.
8. Tutte le comunicazioni o pubblicazioni relative alle attività del partenariato sulla metrologia e effettuate in collaborazione con questo partenariato, siano esse attuate da EURAMET, da uno Stato partecipante o dai suoi organismi di finanziamento nazionali o da partecipanti a un'attività, sono corredate di una menzione che rende noto il cofinanziamento del partenariato sulla metrologia nell'ambito di Orizzonte Europa

Articolo 8

Regole di partecipazione e diffusione

1. EURAMET è considerato un organismo di finanziamento ai sensi dell'articolo 2, punto 13, del regolamento [(UE) [XXX] [Regolamento Orizzonte Europa] e fornisce un sostegno finanziario alle azioni indirette di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) della presente decisione conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) [XXX].
2. A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento Orizzonte Europa, in casi debitamente giustificati, il programma di lavoro annuale può limitare il ruolo di coordinatore nelle azioni indirette agli INM e agli ID degli Stati partecipanti al fine di garantire il conseguimento delle finalità e degli obiettivi in termini di contributi degli Stati partecipanti

3. EURAMET garantisce adeguate interazioni con gli INM e gli ID nelle azioni indirette di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), conformemente alla designazione da parte dell'autorità nazionale competente. EURAMET, inoltre, promuove e sostiene la partecipazione di altri soggetti a tutti gli inviti.

Articolo 9

Accordi tra l'Unione ed EURAMET

A condizione che sia garantito un livello equivalente di tutela degli interessi finanziari dell'Unione, EURAMET è incaricata dell'attuazione del contributo dell'Unione conformemente all'articolo 62, paragrafo 3, e all'articolo 154 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

Articolo 10

Soppressione, riduzione o sospensione del contributo finanziario dell'Unione

1. Se il partenariato sulla metrologia non soddisfa le condizioni per l'assegnazione del contributo finanziario dell'Unione, la Commissione può sopprimere, ridurre proporzionalmente o sospendere il contributo finanziario dell'Unione di cui all'articolo 3.
2. Se gli Stati partecipanti non contribuiscono al finanziamento del partenariato sulla metrologia, contribuiscono parzialmente o non rispettano le scadenze per i contributi di cui all'articolo 5, la Commissione può sopprimere, ridurre in proporzione o sospendere il contributo finanziario dell'Unione. La decisione della Commissione non impedisce il rimborso dei costi ammissibili già sostenuti dagli Stati partecipanti prima che la decisione di sopprimere, ridurre proporzionalmente o sospendere il contributo finanziario dell'Unione sia notificata al partenariato sulla metrologia.

Articolo 11

Audit ex post

1. Gli audit ex post delle spese relative alle azioni indirette di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), sono effettuati da EURAMET conformemente all'articolo 48 del regolamento... [Orizzonte Europa] (UE) [XXX] [].
2. La Commissione può decidere di effettuare autonomamente gli audit di cui al paragrafo 1. In tal caso la Commissione procede conformemente alle norme applicabili, in particolare l'articolo 48, paragrafo 3, del regolamento (UE) [XXX] [Orizzonte Europa] e dell'articolo 127 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

Articolo 12

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

1. La Commissione adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, nella realizzazione delle azioni finanziate ai sensi della presente decisione, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive

contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, con il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, l'applicazione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.

2. Nell'attuare il partenariato sulla metrologia, gli Stati partecipanti adottano le disposizioni legislative, regolamentari, amministrative e di altra natura necessarie a tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, in particolare per garantire il recupero integrale di eventuali importi di cui l'Unione sia creditrice, a norma del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.
3. EURAMET concede al personale della Commissione e altre persone da essa autorizzate e alla Corte dei conti l'accesso ai propri siti e locali, nonché a tutte le informazioni, anche in formato elettronico, necessarie per lo svolgimento degli audit.
4. L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare indagini, inclusi controlli e ispezioni in loco secondo le disposizioni e le procedure stabilite dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁶ e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio¹⁷, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a convenzioni, decisioni o contratti finanziati nell'ambito della presente decisione.
5. La Procura europea (EPPO) può effettuare indagini conformemente alle disposizioni e procedure di cui al regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio¹⁸, al fine di indagare su reati lesivi degli interessi finanziari dell'Unione europea a norma dell'articolo 4 di tale regolamento.
6. Fatti salvi i paragrafi 3, 4 e 5, le convenzioni, le decisioni e i contratti derivanti dall'attuazione della presente decisione contengono disposizioni che autorizzano espressamente la Commissione, EURAMET, la Corte dei conti, l'EPPO e l'OLAF a eseguire tali audit, verifiche sul posto e indagini nei limiti delle loro rispettive competenze.

Articolo 13

Governance del partenariato sulla metrologia

1. Fra gli organi statutari del partenariato sulla metrologia figurano quanto meno:
 - (a) il comitato del partenariato sulla metrologia;

¹⁶ Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

¹⁷ Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

¹⁸ Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

- (b) il gruppo direttivo;
- (c) il segretariato di EURAMET.

Articolo 14

Il comitato del partenariato sulla metrologia

1. Il comitato del partenariato sulla metrologia gestisce il partenariato sulla metrologia in modo da garantire che la sua esecuzione consegua gli obiettivi stabiliti.
2. Il comitato del partenariato sulla metrologia è composto da rappresentanti dei membri di EURAMET provenienti da tutti gli Stati partecipanti. La ponderazione dei voti è calcolata sulla base degli impegni nazionali secondo il metodo della radice quadrata.
3. In particolare, il comitato del partenariato sulla metrologia:
 - (a) adotta decisioni in merito all'agenda strategica di ricerca e innovazione;
 - (b) adotta decisioni in merito alla pianificazione degli inviti a presentare proposte e alla procedura di riesame della valutazione;
 - (c) adotta il programma di lavoro annuale previa approvazione della Commissione e consultazione del gruppo direttivo di cui all'articolo 15;
 - (d) adotta decisioni in merito alla selezione dei progetti da finanziare in base alle graduatorie a seguito delle valutazioni dell'invito a presentare proposte di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a);
 - (e) monitora lo stato di avanzamento dei progetti finanziati;
 - (f) approva la partecipazione al partenariato sulla metrologia dei paesi terzi non associati a Orizzonte Europa, a condizione che abbiano concluso con l'Unione un accordo internazionale, di cui all'articolo 1, paragrafo 3.
4. La Commissione gode dello status di osservatore alle riunioni del comitato del partenariato sulla metrologia. Tuttavia, il comitato può adottare il programma di lavoro annuale solo previo consenso della Commissione. Il comitato del partenariato sulla metrologia invita la Commissione alle sue riunioni e le trasmette i documenti pertinenti. La Commissione può partecipare alle discussioni del comitato del partenariato sulla metrologia.
5. Il comitato del partenariato sulla metrologia elegge il proprio presidente e il proprio vice in base alle ponderazioni dei voti illustrata al paragrafo 2. Il presidente del comitato del partenariato sulla metrologia rappresenta EURAMET per le questioni riguardanti il partenariato.

Articolo 15

Il gruppo direttivo

1. La Commissione istituisce un gruppo direttivo. Il gruppo direttivo è un organo consultivo del partenariato sulla metrologia e fornisce consulenze al partenariato sulle priorità emergenti per la ricerca metrologica a livello europeo. In particolare:

- (a) individua le tecnologie e i mercati emergenti in cui la ricerca metrologica potrebbe essere pertinente in futuro;
 - (b) individua i settori di ricerca che contribuiscono al buon funzionamento del mercato unico, e alle regolamentazioni e norme pertinenti;
 - (c) fornisce al partenariato sulla metrologia consulenze sulle priorità per i futuri programmi di lavoro.
2. Il gruppo direttivo è composto da 12 membri:
 - (a) quattro (4) rappresentanti degli organismi europei di normazione e delle autorità di regolamentazione designati da EURAMET;
 - (b) cinque (5) rappresentanti di vari partenariati europei istituiti a norma del regolamento [(UE) [XXX] [Orizzonte Europa] con partner privati che rappresentano l'industria. La Commissione designa i rappresentanti con una procedura aperta e trasparente;
 - (c) il presidente di EURAMET;
 - (d) un (1) rappresentante designato dalla Commissione e un (1) rappresentante di un ministero nazionale che non sia membro del personale di un istituto nazionale di metrologia rappresentato in seno a EURAMET. Il rappresentante del ministero dovrebbe essere nominato dal comitato del partenariato sulla metrologia.
3. Almeno il 50 % dei membri di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), è soggetto a rotazione al più tardi dopo la valutazione intermedia di cui all'articolo 18, paragrafo 1.
4. Il gruppo direttivo è presieduto congiuntamente dai rappresentanti di cui al paragrafo 2, lettera d).

Articolo 16

Segretariato di EURAMET

1. Il segretariato di EURAMET, responsabile del supporto amministrativo generale di EURAMET, gestisce i conti bancari per il partenariato sulla metrologia.
2. Viene istituita un'unità di sostegno gestionale che fa parte del segretariato di EURAMET ed è responsabile dell'attuazione e della gestione corrente del partenariato sulla metrologia.

Articolo 17

Comunicazione di informazioni

1. Su richiesta della Commissione, EURAMET fornisce alla Commissione tutte le informazioni necessarie per l'elaborazione delle relazioni di valutazione di cui all'articolo 18.
2. Attraverso EURAMET gli Stati partecipanti presentano alla Commissione eventuali informazioni richieste dal Parlamento europeo, dal Consiglio o dalla Corte dei conti in merito alla gestione finanziaria del partenariato sulla metrologia.

3. La Commissione include le informazioni di cui al paragrafo 2 nelle valutazioni di cui all'articolo 18.

Articolo 18

Valutazione

1. La Commissione effettua una valutazione intermedia e una valutazione finale del partenariato sulla metrologia nel quadro delle valutazioni di Orizzonte Europa, come specificato all'articolo 47 del regolamento (UE) [Orizzonte Europa]
2. Le valutazioni esaminano il modo in cui il partenariato sulla metrologia svolge la sua missione e realizza i suoi obiettivi, vertono su tutte le sue attività e ne valutano il valore aggiunto europeo, l'efficacia, l'efficienza, compresa l'apertura e la trasparenza, la pertinenza delle attività svolte e la loro coerenza e/o complementarità con le politiche regionali, nazionali e dell'Unione pertinenti, comprese le sinergie con altre parti di Orizzonte Europa (quali missioni, poli tematici o programmi tematici/specifici). Le valutazioni tengono conto dei pareri dei portatori di interessi, a livello sia europeo che nazionale, e, se del caso, includono anche una valutazione degli impatti scientifici, sociali, economici e tecnologici a lungo termine delle iniziative precedenti. Includono, se del caso, una valutazione della modalità di intervento strategico più efficace per qualsiasi azione futura, nonché della pertinenza e della coerenza di ogni eventuale rinnovo del partenariato sulla metrologia, tenuto conto delle priorità politiche generali e del sostegno di cui beneficiano la ricerca e l'innovazione, compreso il posizionamento rispetto ad altre iniziative sostenute mediante il programma quadro Orizzonte Europa.

Articolo 19

Accesso ai risultati e alle informazioni relative alle proposte

1. EURAMET fornisce alla Commissione l'accesso a tutte le informazioni relative alle azioni indirette che finanzia. Queste informazioni comprendono i risultati dei beneficiari che partecipano alle azioni indirette del partenariato sulla metrologia o qualsiasi altra informazione ritenuta necessaria per elaborare, attuare, monitorare e valutare le politiche o i programmi dell'Unione. Questi diritti di accesso sono limitati ad un uso non commerciale e non competitivo e sono conformi alle norme in materia di riservatezza applicabili.
2. Ai fini dell'elaborazione, dell'attuazione, del monitoraggio e della valutazione delle politiche o dei programmi dell'Unione, EURAMET fornisce alla Commissione le informazioni contenute nelle proposte pervenute.

Articolo 20

Riservatezza

Fatto salvo l'articolo 17, EURAMET garantisce la protezione delle informazioni riservate la cui divulgazione al di fuori delle istituzioni dell'Unione e di altri organi o organismi dell'Unione potrebbe ledere gli interessi dei suoi membri o dei partecipanti alle attività del partenariato sulla metrologia. Queste informazioni riservate comprendono, tra l'altro, informazioni personali, commerciali, sensibili non classificate e classificate.

Articolo 21

Conflitto di interessi

1. EURAMET, i suoi organi e il suo personale e gli organi del partenariato sulla metrologia evitano qualsiasi conflitto di interessi nello svolgimento delle loro attività.
2. EURAMET adotta norme per prevenire, evitare e gestire i conflitti di interesse riguardanti il personale di EURAMET, i membri e altre persone che prestano servizio nel comitato del partenariato sulla metrologia e negli altri organi o gruppi di EURAMET e del partenariato sulla metrologia, conformemente all'articolo 154, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

Articolo 22

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 23

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

- 1.1. Titolo della proposta/iniziativa
- 1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB
- 1.3. Natura della proposta/iniziativa
- 1.4. Obiettivi
- 1.5. Motivazione della proposta/iniziativa
- 1.6. Durata e incidenza finanziaria
- 1.7. Modalità di gestione previste

2. MISURE DI GESTIONE

- 2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni
- 2.2. Sistema di gestione e di controllo
- 2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

- 3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate
- 3.2. Incidenza prevista sulle spese
 - 3.2.1. *Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese*
 - 3.2.2. *Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi*
 - 3.2.3. *Incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi*
 - 3.2.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*
 - 3.2.5. *Partecipazione di terzi al finanziamento*
- 3.3. Incidenza prevista sulle entrate

SCHEMA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla partecipazione dell'Unione al partenariato europeo sulla metrologia avviato congiuntamente da più Stati membri

1.2. Settore/settori interessati (*cluster di programmi*)

Attività: Orizzonte Europa
Polo tematico 4: Digitale, industria e spazio

1.3. La proposta/iniziativa riguarda:

- una nuova azione
- una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria¹⁹
- la proroga di un'azione esistente
- la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione

1.4. Motivazione della proposta/iniziativa

1.4.1. *Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa*

I principali obiettivi dell'iniziativa possono essere suddivisi in un obiettivo scientifico, uno economico e uno sociale. L'obiettivo scientifico è sviluppare un sistema metrologico coordinato e sostenibile a livello europeo. L'obiettivo economico è garantire che le capacità metrologiche all'avanguardia siano sfruttate direttamente dagli innovatori nei loro ecosistemi. L'obiettivo sociale è aumentare l'impatto della metrologia sulle sfide sociali per quanto concerne l'attuazione di politiche, norme e regolamentazioni al fine di renderle idonee allo scopo.

L'iniziativa dovrebbe essere avviata nel secondo o terzo trimestre del 2021 (a seconda della data di adozione, da parte del Consiglio e del Parlamento europeo, dell'atto di base).

L'attività principale dell'iniziativa consiste nel sostenere azioni di ricerca collaborativa tra istituti di metrologia e portatori di interessi esterni nel settore della metrologia. Nel 2021 e 2022 è prevista una fase iniziale di avviamento, in vista di raggiungere uno stanziamento di bilancio stabile per gli inviti a presentare proposte per il periodo 2023-2026. Per il 2027, l'ultimo anno in cui saranno pubblicati inviti, si prevede di ridurre il bilancio degli inviti per consentire una graduale eliminazione. Allo stesso tempo, i finanziamenti nazionali forniscono i fondi per la creazione di reti metrologiche europee in settori tecnologici e sociali strategici. La creazione delle

¹⁹ A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

prime reti inizia sin dall'avvio dell'iniziativa ed eventuali nuove reti potranno essere varate ogni anno nel periodo di attuazione.

Entro il 2030 tutti gli obiettivi generali e specifici saranno raggiunti e saranno oggetto di una valutazione ex post.

- 1.4.2. *Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.*

Motivi dell'azione a livello europeo (ex ante):

I problemi affrontati dall'iniziativa sono di natura e portata tali da rendere un'azione concertata a livello dell'UE più appropriata rispetto a iniziative varate dai singoli Stati membri. In questo modo si garantirà una maggiore coerenza e un maggior coordinamento delle attività e si eviteranno le duplicazioni.

Il principale motivo del contributo finanziario dell'Unione all'iniziativa risiede nella possibilità di finanziare azioni di ricerca transnazionale incentrate su priorità strategiche comuni per la metrologia. Un'iniziativa ai sensi dell'articolo 185 offre inoltre la certezza giuridica a lungo termine di impegni di finanziamento istituzionali sia a livello dell'Unione che a livello nazionale.

Valore aggiunto dell'Unione previsto (ex post):

Il coinvolgimento dell'UE consente di realizzare economie di scala e di consolidare la capacità di ricerca metrologica. Il coinvolgimento dell'UE garantirà la mobilitazione delle risorse nazionali per creare una capacità metrologica europea adeguata alle sfide sociali comuni e alle transizioni tecnologiche in linea con le esigenze del mercato unico.

Questi aspetti sono ulteriormente approfonditi nel documento di valutazione d'impatto allegato alla presente proposta.

- 1.4.3. *Insegnamenti tratti da esperienze analoghe*

Con il conseguimento di un livello significativo di integrazione delle attività nazionali nel campo della metrologia, l'azione dell'UE nell'ambito del Settimo programma quadro e di Orizzonte 2020 ha consentito all'Europa di assumere un ruolo guida a livello mondiale in molti settori della metrologia. Mentre la ricerca nel settore metrologico acquisisce sempre maggiore importanza come catalizzatore di tecnologie emergenti, altre regioni del mondo stanno incrementando notevolmente i loro investimenti in metrologia e orientandoli in modo strategico. L'azione dell'UE in questa fase è necessaria per mantenere lo slancio d'integrazione in modo da incorporarla lungo la catena di valore della metrologia, rafforzando in questo modo la partecipazione dei portatori di interessi della metrologia, compresi gli organismi di regolamentazione e di normazione, gli utilizzatori finali dell'industria e della società e i cittadini. Tale azione dell'UE è fondamentale per conseguire la sostenibilità a lungo termine della ricerca metrologica integrata in Europa

ed è indispensabile portarla avanti. In caso contrario, come sottolinea la valutazione intermedia del 2017, le attività in materia di metrologia in Europa rischiano di

frammentarsi nuovamente, con un rallentamento dello sviluppo di capacità negli istituti nazionali di metrologia più piccoli, mentre gli INM di maggiori dimensioni concludono accordi bilaterali con i loro omologhi di altre regioni del mondo, compromettendo così la sovranità tecnologica dell'Europa.

1.4.4. *Compatibilità ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti*

Conformemente al regolamento Orizzonte Europa, tutti i partenariati europei devono garantire il coordinamento e/o attività congiunte con altre pertinenti iniziative di ricerca e innovazione per garantire un livello ottimale di interconnessioni e sinergie efficaci.

È opportuno stabilire forti sinergie con gli altri partenariati europei strettamente collegati ad applicazioni ad alta intensità di misure. Inoltre, lo strumento di cui all'articolo 185 consente la piena integrazione dei programmi di finanziamento nazionali allineati alle priorità nazionali in materia di metrologia.

Si allineerà in particolare ad altri strumenti nell'ambito delle priorità europee "Un'Europa pronta per l'era digitale", "Un'economia al servizio delle persone" e "Un Green Deal europeo", e potrà collaborare con tutti i programmi e le azioni nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione proposto "Orizzonte Europa", compresi tutti i poli tematici del pilastro 2 "Sfide globali e competitività industriale".

Il monitoraggio delle sinergie e della collaborazione sarà effettuato mediante la relazione annuale di attività.

1.5. Durata e incidenza finanziaria

durata limitata

- in vigore a decorrere dall'[1/1]2021 fino al [31/12]2031
- Incidenza finanziaria dal 2021 al 2027 per gli stanziamenti di impegno e dal 2021 al 2032 per gli stanziamenti di pagamento

durata illimitata

- Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA
- e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.6. Modalità di gestione previste²⁰

Gestione diretta a opera della Commissione

- a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione
- a opera delle agenzie esecutive

Gestione concorrente con gli Stati membri

Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:

- a paesi terzi o organismi da questi designati;
 - a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);
 - alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;
 - agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;
 - a organismi di diritto pubblico;
 - a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
 - a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
 - alle persone incaricate di attuare azioni specifiche della PESC a norma del titolo V del TUE e indicate nel pertinente atto di base.
- *Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".*

Osservazioni

EURAMET è un'associazione (*eingetragener Verein*, e.V.) di diritto tedesco, incaricata dagli Stati membri e da altri paesi europei di rappresentarli in qualità di organizzazione regionale di metrologia per l'Europa. Il contributo finanziario dell'Unione all'iniziativa sarà erogato attraverso questa organizzazione.

²⁰ Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb:
<https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx>

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

A norma del regolamento Orizzonte Europa, il partenariato deve adottare un sistema di monitoraggio che soddisfi le prescrizioni di cui all'articolo 45, all'allegato III e all'allegato V del regolamento Orizzonte Europa e confluisca nella stessa banca dati unica delle altre componenti di Orizzonte Europa. Il sistema di comunicazione e monitoraggio deve fornire i dati essenziali in materia di gestione e attuazione (compresi i microdati a livello di entità individuali) e consentire di seguire i progressi in funzione delle principali modalità di impatto (compresi i progressi compiuti nel conseguimento delle priorità dell'UE) e dei criteri di partenariato. Il partenariato deve riferire in merito a indicatori specifici (che non sono contemplati dalle principali modalità di impatto) consentendo di seguire i progressi compiuti a breve, medio e lungo termine verso il conseguimento della visione e degli obiettivi specifici e operativi del partenariato stabiliti nel regolamento che lo istituisce, compresi gli obiettivi fissati fino al 2030. Gli indicatori, le fonti di dati e le metodologie devono consentire una valutazione, nel corso del tempo, dei risultati conseguiti e dei progressi in termini di impatti, compresa la realizzazione degli obiettivi strategici dell'UE e l'individuazione dell'eventuale necessità di misure correttive. Il partenariato dovrebbe tener conto dei dati sia qualitativi che quantitativi, stabilire le responsabilità per quanto attiene alle rilevazioni dei dati e definire approcci concreti per sviluppare una base di riferimento, obiettivi e/o parametri di riferimento realistici per individuare i progressi, se del caso, e in linea con l'approccio basato sull'impatto di Orizzonte Europa. Tutte le informazioni raccolte devono essere fornite in tempo quasi reale ai servizi della Commissione sulla base di modelli di dati comuni e inserite in un'unica banca dati, come specificato all'articolo 45 del regolamento Orizzonte Europa. A tal fine, devono essere istituiti adeguati sistemi di comunicazione per consentire una comunicazione continua e trasparente, anche sui contributi finanziari e in natura impegnati ed effettivamente forniti, la visibilità e il posizionamento sulla scena internazionale e l'impatto degli investimenti del settore privato sui rischi connessi alla ricerca e all'innovazione. Le comunicazioni dovrebbero essere in linea con gli obblighi standard di comunicazione di Orizzonte Europa. Lo sviluppo dei sistemi di comunicazione nel contesto del processo di coordinamento strategico deve coinvolgere anche gli Stati membri e i rappresentanti del partenariato al fine di garantire la sincronizzazione e il coordinamento delle attività di comunicazione e monitoraggio, anche per quanto riguarda la ripartizione dei compiti di rilevazione e comunicazione dei dati. Il sistema di comunicazione a livello di progetto deve comprendere informazioni dettagliate sui progetti finanziati, i loro risultati, la loro diffusione e il loro utilizzo da parte dei principali gruppi destinatari, e sulle implicazioni che ciò comporta per la scienza, l'economia, la società e/o l'ambiente, in linea con gli obiettivi e gli impatti auspicati dei progetti. Queste informazioni dovrebbero essere integrate da dati pertinenti sul valore aggiunto e sull'impatto del partenariato a livello europeo, nazionale e regionale. Occorre garantire un adeguato meccanismo di condivisione dei dati con banche dati comuni di monitoraggio e comunicazione di Orizzonte Europa.

Entro il 31 dicembre 2024 la Commissione effettuerà una valutazione intermedia dell'iniziativa e ne comunicherà le conclusioni al Parlamento europeo e al Consiglio, corredate delle sue osservazioni, entro il 30 giugno 2025. Entro sei mesi dalla liquidazione dell'iniziativa, ma non oltre due anni dalla decisione di liquidazione, la Commissione effettuerà una valutazione finale dell'iniziativa. I risultati della valutazione finale saranno presentati al Parlamento europeo e al Consiglio.

Entro il 15 febbraio di ogni anno EURAMET presenterà alla Commissione, per approvazione, una relazione annuale di attività sui progressi compiuti dal partenariato nell'anno civile precedente, in particolare per quanto riguarda il piano di lavoro per quell'anno. La relazione conterrà informazioni sulle attività di ricerca e innovazione e altre azioni realizzate, insieme alle voci di spesa corrispondenti; le proposte presentate, suddivise per tipo di partecipante e per paese; le azioni indirette selezionate ai fini del finanziamento, suddivise per tipo di partecipante e per paese, indicando il contributo dell'Unione ai singoli partecipanti e alle singole azioni.

2.2. Sistema di gestione e di controllo

2.2.1. Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

La gestione indiretta è giustificata dal fatto che il partenariato europeo sulla metrologia è un partenariato pubblico-pubblico con parte dei finanziamenti conferiti sotto forma di contributi in natura dagli Stati partecipanti.

Ogni anno la decisione sul contributo al partenariato europeo sulla metrologia sarà adottata in virtù del bilancio dell'UE adottato per quell'anno.

Un accordo di delega firmato tra la Commissione europea e EURAMET indicherà che, per i compiti da svolgere ogni anno, la Commissione verserà un contributo successivamente alla conclusione di un accordo di trasferimento di fondi con EURAMET. L'accordo di delega dovrebbe essere preceduto da una valutazione ex ante di EURAMET per valutarne il quadro di controllo interno e la gestione finanziaria.

La Commissione garantirà che le norme applicabili al partenariato europeo sulla metrologia siano pienamente conformi alle prescrizioni del regolamento finanziario.

Le disposizioni in materia di monitoraggio, anche mediante la supervisione della governance del partenariato da parte dell'Unione, e le disposizioni concernenti le relazioni garantiscono la possibilità per i servizi della Commissione di soddisfare le prescrizioni in materia di responsabilità nei confronti sia del collegio, sia dell'autorità di bilancio.

Il quadro di controllo interno di EURAMET per l'attuazione del partenariato europeo sulla metrologia si basa su:

- l'attuazione di norme di controllo interno che offrano garanzie almeno equivalenti a quelle della Commissione;
- procedure per la selezione dei migliori progetti tramite valutazioni indipendenti e per la traduzione dei progetti stessi in strumenti giuridici;
- la gestione del progetto e del contratto per l'intera durata di ogni progetto;

- i controlli ex ante sul 100% delle dichiarazioni, compreso il ricevimento dei certificati di audit e la certificazione ex ante delle metodologie di costo;
- gli audit ex-post su un campione di dichiarazioni nell'ambito degli audit ex-post di Orizzonte Europa;
- la valutazione scientifica dei risultati del progetto.

2.2.2. *Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli*

(1) Capacità della struttura di esecuzione specifica EURAMET di gestire il bilancio dell'Unione e tutelare gli interessi finanziari dell'UE.

Il metodo di controllo rispetterà le prescrizioni stabilite nei regolamenti finanziari dell'UE e, in particolare, manterrà il diritto della Commissione di sopprimere, ridurre o sospendere il proprio contributo qualora l'attuazione non sia accettabile o opportuna.

(2) Capacità degli Stati partecipanti di finanziare i loro contributi al programma.

I fondi UE possono essere erogati solo sulla scorta di una prova degli impegni finanziari nazionali, sia a livello dell'accordo di finanziamento annuale, sia a livello dei pagamenti ai partecipanti nazionali ai progetti. Un altro meccanismo di salvaguardia è che i finanziamenti dell'UE non possono superare il 50 % del finanziamento pubblico totale assegnato nel programma e non possono coprire le spese amministrative.

2.2.3. *Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)*

Poiché le regole di partecipazione di Orizzonte Europa applicabili al partenariato sulla metrologia sono fondamentalmente le stesse di quelle che la Commissione utilizzerà nel suo programma di lavoro e stante una popolazione di beneficiari che presenta un profilo di rischio simile a quello del programma della Commissione, c'è da aspettarsi che il livello di errore sia simile a quello stabilito dalla Commissione per Orizzonte Europa, nel senso che offre ragionevoli garanzie che il rischio di errore nel corso del periodo pluriennale di spesa si assesti, su base annua, tra 2 e 5%, allo scopo ultimo di arrivare a un livello di errore residuo il più possibile vicino a 2 % al termine dei programmi pluriennali, dopo aver tenuto conto dell'impatto finanziario di tutti gli audit e delle misure correttive e di recupero.

Si rimanda alla scheda finanziaria legislativa di Orizzonte Europa per le informazioni complete sul tasso di errore previsto relativo ai partecipanti.

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste, ad esempio la strategia antifrode.

La Commissione si accerterà che il partenariato europeo sulla metrologia applichi le procedure per la lotta contro le frodi in tutte le fasi del processo di gestione.

Le proposte per Orizzonte Europa sono state sottoposte ad un esame di "impermeabilità alle frodi" e a una valutazione d'impatto. Nel complesso le misure proposte, in particolare il maggiore ricorso agli audit basati sui rischi e il rafforzamento della valutazione e del controllo scientifici, dovrebbero avere un'incidenza positiva sulla prevenzione delle frodi.

La Commissione provvede affinché siano adottati provvedimenti adeguati volti a garantire che, nella realizzazione delle azioni finanziate ai sensi del presente regolamento, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati con l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.

Nell'attuazione dell'iniziativa EMPIR a norma dell'articolo 185 in corso, EURAMET coopera già con i servizi della Commissione su questioni relative a frodi e irregolarità. La Commissione garantirà che questa cooperazione prosegua e sia rafforzata.

La Corte dei conti ha il potere di revisione contabile, esercitabile sulla base di documenti e sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell'Unione nell'ambito del programma.

L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare controlli e verifiche sul posto presso gli operatori economici che siano direttamente o indirettamente interessati da tali finanziamenti, secondo le procedure stabilite dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a convenzioni o decisioni di sovvenzione o a contratti relativi ai finanziamenti dell'Unione.

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1. Rubrica del quadro finanziario pluriennale e nuova linea/nuove linee di bilancio di spesa proposte

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
			di paesi EFTA ²²	di paesi candidati ²³	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo [21, paragrafo 2, lettera b)], del regolamento finanziario
	Rubrica 1 Mercato unico, innovazione e agenda digitale – Orizzonte Europa	Diss./Non diss. ²¹				
1	01 02 02 40 - Polo tematico "Digitale, industria e spazio"	Diss.	SÌ	SÌ	SÌ	SÌ

²¹ Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.

²² EFTA: Associazione europea di libero scambio.

²³ Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.

3.2. Incidenza prevista sulle spese

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	1	Rubrica Mercato unico, innovazione e agenda digitale Orizzonte Europa
---	----------	--

			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	<i>Periodo successivo al 2027</i>	TOTALE
Stanziamenti operativi (suddivisi in base alle linee di bilancio di cui al punto 3.1)	Impegni	(1)	26,000	43,000	51,000	51,000	47,000	43,000	39,000		300,000
	Pagamenti	(2)	0	11,700	31,050	44,900	50,200	49,200	45,600	67,350	300,000
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione del programma ²⁴	Impegni = pagamenti	(3)	0,381	0,389	0,396	0,405	0,413	0,420	0,430	-	2,834
TOTALE degli stanziamenti per la dotazione del programma	Impegni	=1+3	26,381	43,389	51,396	51,405	47,413	43,420	39,430		302,834
	Pagamenti	=2+3	0,381	12,089	31,446	45,305	50,613	49,620	46,030	67,350	302,834

²⁴ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta. A copertura dell'amministrazione delle azioni di Orizzonte Europa. I costi ETP sono calcolati sulla base del costo medio annuo da utilizzare a partire dal 2021 per gli stipendi del personale permanente (0,127 EUR) e altre spese amministrative (0,025 EUR) relativi agli immobili e ai costi IT per il personale di ricerca indiretta. Per il periodo 2022-2027 è stata applicata un'indicizzazione annuale del 2 %. L'indicazione del fabbisogno di personale nelle DG della Commissione è anche di natura indicativa e non vincolante.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	7	"Spese amministrative"
---	---	------------------------

Sezione da compilare utilizzando i "dati di bilancio di natura amministrativa" che saranno introdotti nell'allegato della scheda finanziaria legislativa, caricato su DECIDE a fini di consultazione interservizi.

Mio EUR (al terzo decimale)

		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	<i>Periodo successivo al 2027</i>	TOTALE
Risorse umane		-	-	-	-	-	-	-		0
Altre spese amministrative		-	-	-	-	-	-	-		0
TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale	(Totale impegni = Totale pagamenti)	-	-	-	-	-	-	-		0

Mio EUR (al terzo decimale)

		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	<i>Periodo successivo al 2027</i>	TOTALE
TOTALE degli stanziamenti per tutte le RUBRICHE del quadro finanziario pluriennale	Impegni	26,381	43,389	51,396	51,405	47,413	43,420	39,430		302,834
	Pagamenti	0,381	12,089	31,446	45,305	50,613	49,620	46,030	67,350	302,834

3.2.2. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Anni	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	TOTALE
------	------	------	------	------	------	------	------	--------

RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale								
Risorse umane								
Altre spese amministrative								
Totale parziale della RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale								

Esclusa la RUBRICA 7²⁵ of the multiannual financial framework								
Risorse umane								
Altre spese amministrative								
Totale parziale esclusa la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale								

TOTALE								0
---------------	--	--	--	--	--	--	--	----------

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese di natura amministrativa è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

²⁵ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

3.2.2.1. Fabbisogno previsto di risorse umane

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito²⁶:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

Anni	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)							
In sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione							
Delegazioni	-	-	-	-	-	-	-
Ricerca	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) - AC, AL, END, INT e JPD²⁷							
Rubrica 7							
Finanziato dalla RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale ²	- in sede	-	-	-	-	-	-
	- nelle delegazioni	-	-	-	-	-	-
Finanziato dalla dotazione del programma ²⁸	- in sede	-	-	-	-	-	-
	- nelle delegazioni	-	-	-	-	-	-
Ricerca	-	-	-	-	-	-	-
Altro (specificare)	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei	Per supervisione del programma e orientamento strategico (risultati del programma e risultati dell'apprendimento - PO e LO) e valutazione/governance dei compiti amministrativi e delle responsabilità per la Commissione.
Personale esterno	n.a.

²⁶ Anche l'indicazione del fabbisogno di personale nelle DG della Commissione è di natura indicativa e non vincolante.

²⁷ AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JPD = giovane professionista in delegazione.

²⁸ Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").

3.2.3. Partecipazione di terzi al finanziamento

La proposta/iniziativa:

- non prevede cofinanziamenti da terzi
- prevede il cofinanziamento da terzi indicato di seguito:

Stanzamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

Anni	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	TOTALE
Stati partecipanti	31,000	52,000	62,000	62,000	57,000	52,000	47,000	363,000
TOTALE degli stanziamenti cofinanziati	31,000	52,000	62,000	62,000	57,000	52,000	47,000	363,000

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

- La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.
- La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
 - sulle risorse proprie
 - su altre entrate

indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:	Incidenza della proposta/iniziativa ²⁹						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Articolo							

Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

[...]

Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni)

[...]

²⁹

Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.